

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 257 del 21/10/1994 veniva approvato il Regolamento Comunale Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

RITENUTO di doverlo abrogare e di riproporlo ex novo in considerazione delle modifiche normative introdotte dalle Leggi finanziarie relative agli anni 2002/2005, in particolare, la legge finanziaria 2005 ha introdotto ulteriori esenzioni a favore di quei soggetti indicati all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/'93;

RITENUTO altresì, di rendere la classificazione delle Vie e Piazze, di cui all'allegato "A", più aggiornata, al fine di ottenere una più completa aderenza alla realtà topografica a seguito dello sviluppo urbanistico;

VISTO il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplina l'applicazione del suddetto Regolamento;

VISTE le leggi finanziarie n. 311 del 30 dicembre 2004, n. 350 del 24 dicembre 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002 e n. 448 del 28 dicembre 2001;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, della medesima Legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare in data 09.03.2005;

Con voti favorevoli n.14, legalmente espressi e astenuti n.3 (Agnetti e Sanchioni per F.I. – Grassetti per A.N.), su n.17 componenti presenti e n.14 votanti;

DELIBERA

- 1 – la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 – di approvare il Regolamento Comunale Imposta Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, allegato alla presente, composto da n° 33 articoli più l'allegato "A" della classificazione delle vie;
- 3 – di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;
- 4 – di abrogare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione Consiliare n. 257 del 21/10/1994 e successive modificazioni;

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, il Presidente del Consiglio Comunale procede alla separata votazione finalizzata ad attribuire all'atto l'immediata esecutività:

Con voti favorevoli n.14, legalmente espressi e astenuti n.3 (Agnetti e Sanchioni per F.I. – Grassetti per A.N.), su n.17 componenti presenti e n.14 votanti;

- votazione infruttuosa in quanto non viene raggiunto il quorum previsto dall'art.134 , comma 4° del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, pari a n.16 voti favorevoli.

BIA/Ciu/Cot



COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE

IMPOSTA PUBBLICITÀ

E

DIRITTO SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

ART. 6 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

ART. 7 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA

ART. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

ART. 14 - ESENZIONI

ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

ART. 18 - RIMBORSI

TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 19 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 - MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA

ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24 - DIRITTO

ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO

ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 31 - CONTENZIOSO

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO "A" (Tabella: 1 – 2)

TITOLO I
IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

REGOLAMENTO: OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Jesi sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di JESI è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 2001 (n. 39.224).

Art. 3

CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.
2. Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'allegato A è modificabile su deliberazione della giunta municipale.
3. La superficie totale delle località compresa nella categoria "speciale", non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3, comma 8 e dall'art.4 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non potrà superare la metà di quella complessiva.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 4

OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

Art. 5

SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità

Art. 6

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE

1. Nel territorio del Comune di Jesi, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Art. 7

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

Art. 8

LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
 - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;
 - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;
2. E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali con le seguenti limitazioni:
 - a) nelle seguenti vie e piazze nei soli giorni di mercoledì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00:
PERGOLESI, COLOCCI, GHISLIERI, FEDERICO II.
E' sempre vietata nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie:
GARIBALDI - SAURO - M. OCCIDENTALI - PASTRENGO - XX SETTEMBRE - M. ORIENTALI - MAZZINI - DEL TORRIONE SETIFICIO.
3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

CAPO III

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

Art. 10

TARIFFE D'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Le maggiorazioni d' imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 11

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Reg.to sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 13

RIDUZIONI DELL' IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
 - g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
 - h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

Art. 15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Reg.to per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.
Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni non commerciale nonché il pagamento on line.

Art. 16

ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Art. 17

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

Art. 18

RIMBORSI

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura percentuale stabilita dalla legge.
In vigore del D.Lgs. 507/93, tale misura è fissata nel 2,5% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO II

PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale.
Il comune di Jesi garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 20

PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Jesi, fa riferimento all'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale. La destinazione degli impianti è indicata nell'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale.
 - a. La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Periodi maggiori sono da considerarsi in ogni caso di durata pari a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.
3. Il Comune o il suo concessionario non mette a disposizione personale per l'affissione.
4. Le affissioni negli spazi riservati di cui al comma 2 del presente articolo sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 21

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.
4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.
5. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

6. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
7. I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

Art. 22

AFFISSIONE DIRETTA

1. Il Comune di Jesi, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.
2. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell' art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.
3. Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
4. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennialmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopracitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.
Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.
5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.
6. Le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate da privati su spazi privati installati su suolo privato all'entrata in vigore del presente regolamento, esulano dal limite percentuale di cui al comma 1 del presente articolo e si applica a questi l'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 23

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
2. Qualora l'A.C. lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

CAPO V

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

DIRITTO

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesi, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e succ.modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe III e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 25

MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:
Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 25,83 per ciascuna commissione.

Art. 26

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Art. 27

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 28

PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in outsourcing, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
2. Il Comune di Jesi acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare).
Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato. E' fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Reg.to si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

Art. 30

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
 - installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
 - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
 - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
 - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
 - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

Art. 31

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione generale delle Entrate - sezione staccata di Ancona, fino alla data di insediamento della Commissione tributaria Provinciale;
 - b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413."

2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.

Art. 32

DISPOSIZIONI FINALI

1. Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 257 del 21 ottobre 1994 e modificato con le delibere n.60 del 13 marzo 1998 e n. 46 del 18 febbraio 2000.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
3. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2005.

REGOLAMENTO COMUNALE

IMPOSTA di PUBBLICITA' e

DIRITTO SULLE

PUBBLICHE AFFISSIONI

ALLEGATO "A"

ALLEGATO "A" TABELLA 1

IMPOSTA DI PUBBLICITA' e SERVIZIO di PUBBLICHE AFFISSIONI- AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA **SPECIALE**

N°	DENOMINAZIONE
1	AGABITI Via
2	ALIGHIERI Via
3	ANCONA Via (fino a Viale don Minzoni)
4	ANGELONI Via
5	ASILO Via dell'
6	BERSAGLIERI Via
7	BISACCIONI Via
8	CADUTI sul LAVORO Piazza
9	CAVALLOTTI Viale
10	CAVOUR Via
11	CHIAPPETTI Via
12	COLOCCI Piazza
13	CONCE Via delle
14	COPPI Via
15	DE AMICIS Via
16	FARRI Via
17	FEDERICO II Piazza
18	FERRARI SANTE Via
19	FORNACE Via della
20	FORTINO Via del
21	GALLODORO Via
22	GENTILE da FABRIANO Via
23	GHISLIERI Piazza
24	GIANANDREA Via
25	GIORGINI Via
26	GIOVANNI XXIII Viale
27	GRECIA Via
28	GRIZIO Via
29	GUGLIELMI Vicolo
30	INDIPENDENZA Piazza
31	KING L.M. Viale
32	LAVORO Viale del
33	LEONE Vicolo del
34	LEOPARDI Via
35	MANCINI Via
36	MANNORI Via Suor Maria
37	MARSALA Via
38	MATTEOTTI Corso
39	MAZZINI Via (fino a Costa Mezzalancia)
40	MERCANTINI Via
41	MESTICA Via
42	MEZZALANCIA Costa
43	MICHELANGELI Via
44	MINZONI don Viale
45	MONTE GRAPPA Via
46	MONTEBELLO Via

- 47 MONTELLO Via
- 48 MONTESSORI Via
- 49 MORETTI Via
- 50 MURA OCCIDENTALI Via
- 51 MURA ORIENTALI Via
- 52 NICOLO' Vicolo San
- 53 OBERDAN Piazza
- 54 ORFANOTROFIO Via
- 55 PALESTRO Via
- 56 PASTRENGO Via
- 57 PERGOLESI Piazza
- 58 PERGOLESI Via
- 59 PIAVE Via
- 60 PORTA VALLE Piazzale
- 61 POSTERMA Via
- 62 RADICIOTTI Via
- 63 REPUBBLICA Piazza della
- 64 ROMA Via (fino a Piazza Caduti sul Lavoro)
- 65 ROSSINI Via
- 66 S. FLORIANO Via
- 67 S. GIUSEPPE Via
- 68 S. MARTINO Via
- 69 S. PIETRO MARTIRE Via
- 70 S. FRANCESCO Via
- 71 S. SAVINO Piazzale
- 72 SAFFI Via
- 73 SALVI Via
- 74 SANZIO Via
- 75 SARTI Via
- 76 SAURO Via
- 77 SPONTINI Piazza
- 78 TERME Via delle
- 79 VERDI Viale
- 80 VICENZA Via
- 81 VITTORIA Viale della (fino a Via Radiciotti)
- 82 VITTORIO VENETO Via
- 83 VOLTURNO Via
- 84 XV SETTEMBRE Via
- 85 XX SETTEMBRE Via (fino a Via Suor M. Mannori)

ALLEGATO "A" TABELLA 2

IMPOSTA DI PUBBLICITA' e SERVIZIO di PUBBLICHE AFFISSIONI- AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA **NORMALE**

N°	DENOMINAZIONE
1	1° MAGGIO Via
2	ABRUZZETTI Via
3	ABRUZZI Via
4	ACQUA Via
5	ACQUASANTA Via
6	ACQUATICCIO Via
7	AGRARIA dell' Via
8	ALLENDE Largo
9	ALPI Via
10	AMENDOLA Via
11	AMICI Vicolo
12	ANCONA Via (da Viale don Minzoni alla fine della via)
13	ANCONETANI Via
14	ANDREA da JESI Via
15	ANNIBALDI Via
16	APPANNAGGIO dell' Cortile
17	APPENNINI Via
18	ARMANNI Otilia Via
19	ARTIGIANI degli Via
20	ASIAGO Via
21	AZZOCCHI Via
22	BACHELET Via
23	BACIGALUPO Via
24	BAGNATORA Via
25	BALDASSINI Costa
26	BALDESCHI BALLEANI Via
27	BALESTRA Don Piazza
28	BALIGANI Via
29	BARCHETTA della Via
30	BARTOLO da SASSOFERRATO Via
31	BATTISTI Via
32	BATTISTONI Don Viale
33	BELARDINELLI Letteria Via
34	BELARDINELLI Via
35	BELGIO Via
36	BELLAGAMBA Via
37	BELLAVISTA Via
38	BENCARI Via
39	BERNACCHIA Via
40	BERSAGLIERI Porta
41	BIAGI Marco Largo
42	BIGI Via
43	BINDA Via
44	BIXIO Via
45	BOCCONI Via
46	BORIONI Alberto Piazza

47 BORSELLINO Paolo Via
48 BOSI Via
49 BRAMANTE Piazza
50 BRIGLIA di GANGALIA Via
51 BRODOLINI Via
52 BRUNO G. Via
53 BRUNORI Via
54 BUJO Vicolo
55 BUOZZI Via
56 BURRONE del Via
57 CALABRIA Via
58 CALVALIGI Via
59 CAMPANIA Via
60 CAMPOLUNGO Via
61 CANNUCCIA Via
62 CAPPANNINI Don Via
63 CAPPONI M. Via
64 CARDUCCI Via
65 CAROTTI Via
66 CARTIERE VECCHIE Via
67 CASCAMIFICIO del Via
68 CASTELBELLINO Via
69 CASTELFIDARDO Via
70 CASTELROSINO Via
71 CECCARELLI Quartina Via
72 CERVI F.lli Via
73 CHIENTI Via
74 CHINNICI Via
75 CHIUSE delle Via
76 CIALDINI Via
77 CICCOLI Via
78 CINGOLANI Via
79 CLEMENTINA Via
80 COLLE OLIVO Via
81 COLLE ONORATO di Via
82 COLLE PACIFICO Via
83 COLLI dei Via
84 COLOCCI Via
85 COLOMBO Cristoforo Via
86 COMPAGNA Via
87 CONCE delle Largo
88 CONCORDIA della Via
89 CONTADINI Via
90 CONTI F. Via
91 CONTI L. Via
92 CONTUZZI Via
93 COPPETELLA I Via
94 COPPETELLA II Via
95 CORDAI dei Largo
96 CORDAI dei Via
97 CRETE di GANGALIA Via
98 CRIVELLI Via
99 CUPETTA Via

100 CUPPARI Via
101 CUPRAMONTANA Via
102 D'ACQUISTO Via
103 DALLA CHIESA Via
104 DANIMARCA Via
105 D'ANTONA Massimo Via
106 DE BOSIS Via
107 DE GASPERI Via
108 DE NICOLA Via
109 DI MASTRANTONIO Via
110 DI VITTORIO Via
111 DIOTALLEVI Via
112 DONATORI di SANGUE Via
113 DUNANT Via
114 EINAUDI Via
115 ELIA Via
116 ERBARELLA Via
117 ESINANTE Via
118 ESINO dell' Via
119 EUROPA Largo
120 EUSTACCHI Via
121 FALCONE Giovanni Piazza
122 FARINA Porta
123 FAVA Giuseppe Via
124 FELCINI Via
125 FELICETTI Via
126 FERMI Via
127 FERRETTI Via
128 FIAMMIFERAIE Via delle
129 FIASCONI Vicolo
130 FIGURETTA della Via
131 FILATURA della Via
132 FILENI Via
133 FINLANDIA Via
134 FIORENZUOLA Via
135 FIORENZUOLA Vicolo
136 FIORETTI Via
137 FIORI dei Via
138 FIUME Via
139 FONTALBINO Via
140 FONTE DAMO Via
141 FORLANINI Via
142 FORNACIAI Via dei
143 FORNO del Via
144 FORTUNATO Via
145 FRANCIA Via
146 FRANCIOLINI Piazza
147 FRANCIOLINI Via
148 FREZZI Via
149 FRIULI Via
150 GABETTO Via
151 GALANTE Via Fratel
152 GALENO Via

153 GALLERIA della SIMA Via
154 GALVANI Vicolo
155 GANDHJ Via
156 GANGALIA ALTA Via
157 GANGALIA BASSA Via
158 GARIBALDI Porta
159 GARIBALDI Via
160 GENTILI Via
161 GHERARDI Via
162 GHISLIERI Via
163 GIANI Via
164 GIGLI Via
165 GIGLIO del Vicolo
166 GINNASIO del Vicolo
167 GIULIANO B. Via
168 GOBBI dei Via
169 GOBETTI Via
170 GOLA della ROSSA Via
171 GORGOLUNGO Via
172 GORIZIA Via
173 GRAMMERCATO Largo
174 GRAMSCI Via
175 GRANDI Via
176 GRANITA Via
177 GRASSI Libero Via
178 GRILLI Via
179 GROTTI di FRASASSI Via
180 GUERRI Via
181 HONORATI RANIERI Via
182 IMBRIANI Via
183 IMPASTATO Peppino Via
184 INDUSTRIE Viale delle
185 INGHILTERRA Via
186 IPPOCRATE Via
187 IV NOVEMBRE Via
188 JUGOSLAVIA Via
189 KENNEDY Via
190 KOLBE Via
191 LA LARGA Via
192 LA MALFA Via
193 LA TORRE Via
194 LANIFICIO Via del
195 LAPIS Via
196 LATINI Via
197 LAVATOIO del Via
198 LAZIO Via
199 LENTI Via
200 LEONARDI Via
201 LEONE XIII° Via
202 LIGURIA Via
203 LIVATINO Via
204 LOIK Via
205 LOMBARDA Costa

206 LOMBARDIA Via
207 LONGHI Via
208 LOTTO Via
209 LUCAGNOLO Via
210 LUCANIA Via
211 LUCONI Via
212 LUSSEMBURGO Via
213 MACCARATA Via
214 MACERATA Via
215 MAGAGNINI Via
216 MAGINI COLETTI Via
217 MAGISTRATO del Arco
218 MAIOLATI Via
219 MALPIGHI Piazza
220 MAMIANI Via
221 MANUZI Via
222 MARATTA Via
223 MARCHE Via
224 MARCONI Via
225 MARCUCCI Via
226 MAROSO Via
227 MARTINI Francesco di Via
228 MARTIRI della LIBERTA' Via
229 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza
230 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via
231 MARX Via
232 MASTELLA Via
233 MASTELLA Vicolo
234 MATTARELLA Via
235 MAZZANGRUGNO Via
236 MAZZINI Porta
237 MAZZINI Via (da Costa Mezzalancia a Via Rosselli)
238 MAZZOLA Via
239 MAZZOLENI Via
240 MERAVIGLIE delle Piazza
241 MERCIAI dei Via
242 MEZZOGIORNO del Piazzale
243 MILANI don Lorenzo Piazzale
244 MILLE dei Via
245 MINONNA Via
246 MISA Via
247 MOLINO del Via
248 MOLISE Via
249 MONNIGHETTE delle Piazza
250 MONTE CATRIA Via
251 MONTE CONERO Via
252 MONTE GIACOMO Via
253 MONTE NERONE Via
254 MONTE PETRANO Via
255 MONTE REVELLONE Via
256 MONTE ROBERTO Via
257 MONTE SAN VICINO Via
258 MONTE TABOR Via

259 MONTE VETTORE Via
260 MONTECAPPONE Via
261 MONTECAROTTO Via
262 MONTEGRANALE Via
263 MONTELATIERO Via
264 MONTESECCO Via
265 MONTI SIBILLINI dei Via
266 MONTIROZZO del Costa
267 MOREGGIO del Via
268 MORICONI Via
269 MORICONI Vicolo
270 MORO Viale
271 MUGNAI dei Via
272 MURAT Via
273 MURRI Via
274 MUSONE Via
275 NAZIONI delle Via
276 NENNI Via
277 NIEVO Via
278 NORVEGIA Via
279 NOVA Piazza
280 NOVELLO Via
281 OLANDA Via
282 PACE della Vicolo
283 PALADINI Via
284 PANTIERE Via
285 PARADISO Via
286 PARRI Via
287 PASQUINELLI A. Via
288 PASQUINELLI I. Via
289 PASSIONISTI dei Via
290 PASTORE Via
291 PASTORINA Costa
292 PELLEGRINI Alberto Piazza
293 PELLEGRINI Padre Vincenzo Via
294 PERTINI Via
295 PETRUCCI Via
296 PEZZOLET Via
297 PIANDELMEDICO Via
298 PICCITU' Via
299 PIEMONTE Via
300 PIERALISI Via
301 PIRANI Via
302 POLITI Via
303 POLO M. Via
304 POLONIA Via
305 PONTE PIO Via
306 PONTELLI BACCIO Piazza
307 PRATO del Via
308 PUCCINI Viale
309 PUGLIE Via
310 PUGLISI don Pino Via
311 RAGAZZI del '99 Via

312 RAVAGLI Via
313 REDI Piazza
314 RICCI D. Piazza
315 RICCI M. Via
316 RINALDI Via
317 RINCROCCA 1° Vicolo
318 RINCROCCA 2° Vicolo
319 RINCROCCA Via
320 RIPA BIANCA Via
321 RIPANTI Vicolo
322 ROCCABELLA 1° Vicolo
323 ROCCABELLA 2° Vicolo
324 ROCCABELLA Via
325 ROCCHI Vicolo
326 ROMA Via (da Piazza Caduti sul Lavoro alla fine della via)
327 ROMANIA Via
328 RONCAGLIA Via
329 ROSI Via
330 ROSINI Via
331 ROSSA Via
332 ROSSELLI Via
333 ROSSI Via
334 RUSSELL Via
335 S. AGOSTINO Chiostro
336 S. ANTONIO da PADOVA Via
337 S. BENEDETTO Costa
338 S. CATERINA Vicolo
339 S. CHIARA Vicolo
340 S. DOMENICO Costa
341 S. FLORIANO Vicolo
342 S. FRANCESCO Piazza
343 S. LUCIA Via
344 S. MARCELLO Via
345 S. MARCO Costa
346 S. MARCO Via
347 S. MARIA del COLLE Via
348 S. MARIA del PIANO Via
349 S. MARINO Via
350 S. ROMUALDO Piazzetta
351 SABATINI Piazza
352 SABBIONI Via
353 SALIMBENI Via
354 SALVEMINI Via
355 SALVONI Via
356 SANSOVINO Piazza
357 SANTI Via
358 SANTONI Via
359 SAPONARI dei Largo
360 SAPONARI dei Via
361 SARDEGNA Via
362 SAVERI Via
363 SCHWEITZER Via
364 SCOPERTA della Via

365 SCOTELLARO Via
366 SELLA dei Via
367 SENTINO Piazza
368 SENTINO Via
369 SETAIOLE delle Via
370 SETIFICIO del Via
371 SICILIA Via
372 SILONE Via
373 SOCCORSO del Arco
374 SOLAZZI Via
375 SOVERCHIA Piazza
376 SPALDI degli Via
377 SPIAZZI degli Via
378 SPINA Via
379 STAFFOLO Via
380 STURZO Don Via
381 SVEZIA Via
382 SVIZZERA Via
383 TABANO Via
384 TAMBURI Via
385 TEATRO del Vicolo
386 TELARI dei Via
387 TERME delle Vicolo
388 TESSITORI dei Via
389 TOBAGI Via
390 TOGLIATTI Via
391 TOLSTOJ Via
392 TONINI Via
393 TORNABROCCO del Piazzetta
394 TORNABROCCO del Via
395 TORRE Via
396 TORRIONE del Via
397 TOSCANA Via
398 TOSI Vicolo
399 TRENTO Via
400 TRIESTE Viale
401 TRONTO Via
402 TURATI Via
403 UBALDINI Vicolo
404 UMBRIA Via
405 UNGHERIA Via
406 VALLE D'AOSTA Via
407 VALLE Porta
408 VALLE Via
409 VECCHIO OSPEDALE del Vicolo
410 VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via del
411 VENETICA Via
412 VENTAGLIO del Piazzale
413 VENTAGLIO del Via
414 VERZIERE del Via
415 VESALIO Piazza
416 VIII MARZO Piazza
417 VILLA BORGOGNONI di Via

- 418 VIOLA Via
- 419 VIOLE delle Vicolo
- 420 VITTORIA Viale della (da Via Radiciotti a Viale Cavallotti)
- 421 VOLTEJA Via
- 422 XX LUGLIO Via
- 423 XX SETTEMBRE (da Via Suor M. Mannori a Via Roma)
- 424 XXIV MAGGIO Via
- 425 XXV APRILE Piazza
- 426 ZANIBELLI Via
- 427 ZANNONI Via
- 428 ZAPPELLI F.lli Via
- 429 ZARA Via
- 430 ZUCCARI Via